Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 13 giugno 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1824.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002 e 30 maggio 1950, n. 615;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

12) « Puericoltura ».

Attuale art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

7) Matematiche superiori;

8) Calcolo delle probabilità.

L'attuale art. 30, relativo al corso di laurea in scienze matematiche è sostituito dal seguente:

« Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:

gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'esame di meccanica razionale;

gli esami di analisi e geometria 1° e 2° anno, devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli studi;

gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica ».

Attuale art. 32. — Le parole « almeno venti giorni » sono sostituite con quelle di « almeno dieci giorni ».

Attuale art. 33. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende:

1) una prova scritta e orale di cultura matematica;

2) la discussione orale della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea ».

Attuale art. 34. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

8) Onde elettromagnetiche;

9) Meccanica statistica;

10) Calcolo delle probabilità.

Attuale art. 37 — E' sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari. Devonsi osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:

gli esami di analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere l'esame di meccanica razionale:

gli esami di analisi, 1° e 2° anno, e di geometria devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi;

gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica ».

Attuale art. 39. — Le parole « almeno venti giorni » sono sostituite con quelle di « almeno dieci giorni ».

Attuale art. 40. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica di fisica per i candidati la cui tesi non sia sperimentale;

2) la discussione orale della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea ».

Attuale art. 41 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

9) Onde elettromagnetiche;

10) Meccanica statistica;

11) Matematiche superiori;

12) Calcolo delle probabilità.

Attuale art. 44. — E' sostituito dal seguente:

« Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:

gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'esame di meccanica razionale;

gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano degli studi;

gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica ».

Attuale art. 46. — Le parole « sopra un argomento riguardante la matematica e la fisica » sono sostituite con quelle di « sopra un argomento riguardante la matematica o la fisica ». Inoltre, le parole « almeno venti giorni » sono sostituite con quelle di « almeno dieci giorni ».

Attuale art. 47. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica di fisica ed una scritta e orale di cultura matematica;

2) la discussione orale della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea ».

All'attuale art. 51, relativo al corso di laurea in chimica, dopo le lettere *a*) e *b*) del n. 1 è aggiunto:

2) un colloquio di cultura chimica.

E' variata conseguentemente la numerazione successiva.

L'attuale art. 53, relativo al corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

Per essere ammesso a conseguire la laurea in scienze naturali lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di mineralogia, zoologia e fisiologia generale.

L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata.

L'esame di mineralogia deve precedere gli esami di geologia e di petrografia.

Gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata devono precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.

Gli esami di zoologia e di botanica devono precedere l'esame di paleontologia.

L'esame di fisica deve precedere l'esame di fisica terrestre e climatologia.

L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale ».

Attuale art. 54. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze naturali davanti a una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima della assegnazione della tesi di laurea ».

All'attuale art. 56, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, al terzo comma le parole « Gli insegnamenti biennali di cui » sono sostituite con « Gli insegnamenti di cui ».

Attuale art. 57. — Sono aggiunti i seguenti nuovi comma:

« L'insegnamento biennale di disegno importa un unico esame alla fine del biennio con una prova alla fine del 1° anno.

Gli esami di analisi e geometria 1° anno devono precedere l'esame di meccanica razionale.

L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di mineralogia e geologia ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

11) Patologia generale.

Art. 60. — Il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui all'art. 53, fatta eccezione per le materie di « mineralogia », « petrografia » e « fisica terrestre e climatologia ».

Art. 61. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze biologiche davanti ad una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea ».

All'attuale art. 65, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento biennale di « patologia generale e anatomia patologica » comporta due esami distinti e due distinte votazioni. La patologia generale viene svolta al 3° anno, l'anatomia patologica al 4° anno.

Lo studente deve seguire nelle prove di esame la propedeuticità delle materie secondo quanto è stabilito dalla Facoltà ».

Attuale art. 83. — E' sostituito dal seguente:

« *Scuola di specializzazione in chirurgia generale.*

La Scuola ha la durata di cinque anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Anatomia chirurgica;
2) Patologia chirurgica (I);
3) Semeiotica chirurgica;
4) Batteriologia e sierologia;
5) Clinica chirurgica (I).

Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 3), 4).

2° *anno*:

1) Patologia chirurgica (II);
2) Anatomia e istologia patologica;
3) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (I);
4) Anestesiologia e reanimazione;
5) Clinica chirurgica (II).

Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 4).

3° *anno*:

1) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (II);
2) Radiologia applicata alla chirurgia;
3) Otorinolaringoiatria;
4) Ginecologia;
5) Clinica chirurgica (III).

Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).

4° *anno*:

1) Ortopedia e traumatologia;
2) Chirurgia infantile;

3) Urologia;
4) Medicina legale e delle assicurazioni in rapporto alla chirurgia;
5) Clinica chirurgica (IV).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
5° *anno*:
1) Chirurgia d'urgenza;
2) Neurochirurgia;
3) Chirurgia toracica;
4) Clinica chirurgica (V).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
Gli esami debbono essere sostenuti per ogni singola materia, ed in ogni anno di corso per non incorrere nella mancata iscrizione al nuovo anno.

Gli iscritti dei precedenti anni dovranno attenersi al nuovo programma sostenendo gli esami delle materie che sono state aggiunte al programma ».

Attuale art. 104. — Nel primo comma le parole « La Scuola ha la durata di tre anni » sono sostituite con « La Scuola ha la durata di due anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. **1825**.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166, e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194 e 13 marzo 1950, n. 283;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

all'art. 22, dopo il comma nono, è aggiunta la seguente disposizione:

« Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea ».

L'art. 23, è abrogato.

TITOLO VI

Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli attuali articoli dal n. 24 al n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 24. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le seguenti lauree:
in chimica industriale;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche.

Art. 25. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici:
Sono insegnamenti fondamentali:
1 Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione:
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
6. Chimica organica industriale.

7. Elettrochimica.
8. Siderurgia e metallurgia.

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica, possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

All'atto della iscrizione al primo anno del triennio di applicazione, lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al 4° anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale.

Art. 26. — Norme per il biennio di studi propedeutici.

L'insegnamento di istituzioni di matematiche e le esercitazioni relative comportano rispettivamente un esame alla fine di ogni anno di corso. L'esame di esercitazioni di matematiche consta di una prova scritta.

Per l'ammissione all'esame di istituzioni di matematiche lo studente deve aver superato quello di esercitazioni dell'anno di corso relativo.

L'insegnamento di chimica generale ed inorganica comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.

L'insegnamento di chimica organica comporta un colloquio alla fine del primo anno e l'esame alla fine del secondo anno.

L'insegnamento di fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di fisica sperimentale lo studente dovrà aver superato quello di esercitazioni di fisica sperimentale.

Gli esami delle esercitazioni di preparazioni chimiche, analisi chimica qualitativa e fisica sperimentale consteranno di due prove: pratica e scritta.

Art. 27. — Norme per il triennio di applicazione.

L'insegnamento di chimica fisica e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di chimica fisica, lo studente deve aver superato quello delle esercitazioni dell'anno di corso relativo. Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive.

L'insegnamento di impianti industriali chimici comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.

Gli esami delle esercitazioni di analisi chimica quantitativa, chimica fisica e chimica industriale constano di due prove: pratica e scritta.

Art. 28. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente; inoltre, nella presentazione e discussione di uno studio e di un progetto di impianto riguardante l'industria chimica. E' preceduto da una prova pratica e scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni chimiche fondamentali del corso di laurea.

Art. 29. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed organica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Geodesia.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Meccanica superiore.
4. Spettroscopia.
5. Radioattività.
6. Fisica terrestre.
7. Termologia.
8. Onde elettromagnetiche.
9. Meccanica statistica.
10. Elettrologia.
11. Ottica.
12. Acustica.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Non potranno sostenere gli esami di fisica teorica e di fisica superiore gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

L'art. 30 è abrogato.

Art. 31. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso una delle cattedre della Facoltà; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici sperimentali e fondamentali del corso di laurea.

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Geometria differenziale.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Meccanica superiore.
11. Astronomia.
12. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

L'art. 33 è abrogato.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Geometria differenziale.
7. Geometria superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Elettrotecnica.
12. Astronomia.
13. Geodesia.
14. Mineralogia.
15. Spettroscopia.
16. Meccanica statistica.

Per gli insegnamenti di analisi matematica, di geometria analitica e geometria descrittiva e di fisica sperimentale e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Non potranno sostenere gli esami di fisica teorica e di fisica superiore gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 35. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomenti riguardanti le discipline fisiche e matematiche del corso di laurea, ed è preceduto da una prova pratica, su temi tratti dagli insegnamenti fisici e matematici fondamentali del corso di laurea.

L'art. 36 è abrogato.

Art. 37. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Antropologia.
4. Paleontologia.
5. Patologia vegetale.

6. Genetica.
7. Geografia fisica.
8. Petrografia.
9. Igiene.
10. Statistica.
11. Idrobiologia e pescicoltura.
12. Istologia ed embriologia.
13. Fisiologia vegetale.
14. Entomologia agraria.
15. Fisica terrestre e climatologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 38. — L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno, il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica. Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di zoologia, mineralogia, chimica organica, gli studenti che non abbiano superato gli esami di « istituzione di matematiche » « chimica generale ed inorganica » « anatomia umana » e « fisica ».

Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di anatomia comparata e fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica.

Non potranno presentarsi a sostenere l'esame di geologia gli studenti che non abbiano superato l'esame di mineralogia.

Art. 39. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline naturalistiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, e nella discussione di una tesina su argomento di scienze biologiche oppure abiologiche, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo o il primo indirizzo; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

Art. 40. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1. Genetica.
2. Fisiologia vegetale.
3. Idrobiologia e pescicoltura.
4. Patologia generale.
5. Microbiologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 41. — L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica.

Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di chimica organica, zoologia, istologia ed embriologia gli studenti che non abbiano superato gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, anatomia umana.

Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di: anatomia comparata, chimica biologica, fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica.

Art. 42. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline biologiche del corso di laurea, nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento parimente biologico svolto in un istituto diverso da quello della tesi. E' preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

Art. 43. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Zoologia.
4. Botanica.
5. Antropologia.
6. Geodesia
7. Chimica fisica.
8. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
9. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
10. Statistica.
11. Etnologia.
12. Geochimica.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia devono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Deve inoltre aver frequentato un corso di esercitazioni estive pratiche sul terreno.

Art. 44. — Non possono iscriversi agli esami di fisica (II) e di fisica terrestre gli studenti che non abbiano superato l'esame di istituzioni matematiche.

Non possono iscriversi all'esame di mineralogia gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Non possono iscriversi all'esame di petrografia gli studenti che non abbiano superato l'esame di mineralogia.

Non possono iscriversi all'esame di geologia gli studenti che non abbiano superato gli esami di mineralogia, petrografia e paleontologia.

Non possono iscriversi all'esame di geologia applicata gli studenti che non abbiano superato l'esame di geologia.

Non possono iscriversi all'esame di fisica terrestre gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica (II).

Art. 45. — L'esame di laurea consiste nella dissertazione scritta riguardante ricerche sul terreno e di laboratorio riferentesi alle discipline geo-mineralogiche del corso di laurea eseguite presso uno degli istituti frequentati dallo studente; nella presentazione e discussione di una sottotesi sperimentale su argomento di scienze geologiche, mineralogiche e geofisiche da eseguirsi in un istituto diverso da quello nel quale viene effettuata la tesi di laurea; è preceduto da un tirocinio pratico, della durata di almeno due settimane, da eseguirsi presso una miniera, una cava, un cantiere di trivellazioni, un laboratorio geotecnico o geofisico e similari al termine del quale dovrà essere presentata relazione scritta.

Dopo l'attuale art. 74, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento per archivisti paleografi e bibliotecari.

Art. 75. E' istituita presso l'Università di Milano e annessa alla Facoltà di lettere una Scuola di perfezionamento per archivisti paleografi e bibliotecari, la quale ha il duplice indirizzo di fornire le cognizioni culturali necessarie a chi intende dedicarsi alle carriere degli archivi e delle biblioteche pubbliche.

Art. 76. — La Scuola è diretta dal professore titolare della cattedra di paleografia e diplomatica.

Art. 77. — La Scuola è della durata di due anni e possono esservi ammessi i laureati in lettere o in giurisprudenza: possono essere ammessi anche i laureati in scienze politiche purchè siano provvisti del diploma di maturità classica.

Art. 78. — Le domande d'iscrizione alla Scuola debbono essere dirette al rettore in carta legale e corredate del certificato di nascita legalizzato, del certificato di laurea da cui risultino gli esami superati, delle quietanze dei prescritti versamenti e di due fotografie.

I laureati dell'Università degli studi di Milano sono dispensati dal presentare i certificati di nascita e di laurea, ma debbono nuovamente depositare il diploma di maturità classica, qualora lo abbiano ritirato dopo la laurea. Coloro che, avendone diritto, aspirino alla dispensa per merito, debbono produrre istanza al rettore, corredandola dei documenti prescritti.

L'indirizzo prescelto deve essere dichiarato all'atto della iscrizione.

Art. 79. — Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al diploma di archivista paleografo sono:

1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
2. Archivistica (biennale), con esercitazioni pratiche.
3. Istituzioni politiche medioevali.
4. Scienze sussidiarie della storia.
5. Storia medioevale.
6. Storia del diritto italiano.

Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al diploma di bibliotecario sono:

1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
2. Biblioteconomia e bibliografia (biennale), con esercitazioni pratiche.
3. Scienze sussidiarie della storia.
4. Filologia romanza.
5. Storia della lingua italiana.
6. Storia dell'arte medioevale moderna.

Art. 80. — Gli esami biennali si fanno al termine del secondo anno.

L'esame di paleografia e diplomatica consta di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste nella trascrizione e illustrazione di un testo latino medioevale, documentario per gli allievi archivisti, librario per gli allievi bibliotecari.

La prova orale verte, oltre che sulla materia del corso, sulla lettura e illustrazione estemporanea di testi documentari e letterari medioevali.

Le esercitazioni pratiche consistono in lavori di ordinamento inventariazione, catalogazione, registrazione, ecc. Quelle di archivistica si faranno presso un archivio pubblico e quelle di biblioteconomia presso una biblioteca pubblica, designati dal professore della rispettiva materia d'accordo col direttore della Scuola.

L'allievo presenterà una relazione scritta sul lavoro eseguito.

Art. 81. — Possono essere ammessi all'esame di diploma gli allievi che abbiano seguito i corsi e superato gli esami nelle materie proprie dell'indirizzo prescelto, e che abbiano presentato una relazione scritta sulla esercitazione compiuta. Agli effetti dell'esame di diploma saranno ritenuti validi gli esami sostenuti nelle rispettive materie durante gli studi universitari.

Art. 82. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema di archivistica o di biblioteconomia a seconda dell'indirizzo prescelto.

Art. 83. — Le commissioni degli esami speciali sono costituite da tre membri, dei quali due almeno professori del corso.

La commissione per l'esame di diploma si compone di cinque membri, cioè del direttore del corso e di altri quattro professori scelti dal preside della Facoltà di lettere preferibilmente tra gli insegnanti della Scuola.

Art. 84. — All'allievo di ciascun indirizzo che avrà ottenuto il miglior risultato nell'esame di diploma potrà essere conferito un premio da stabilirsi anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 20. — FRASCA

LEGGE 17 maggio 1952, n. 578.

Concessione di un contributo di lire 500.000.000 alla Società bacini siciliani per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio destinato a Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società bacini siciliani il contributo di L. 500.000.000 per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, destinato a Palermo, dopo che la Società medesima avrà ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.

Le modalità di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede per L. 250.000.000 con parte dei fondi stanziati al capitolo n. 286 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e per le restanti L. 250.000.000 coi fondi del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1952.

Conferma in carica del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto Presidenziale 18 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1950, registro n. 35 Presidenza, foglio n. 76;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per il biennio 1952-1953, il dott. Silvio D'Amico a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Il dott. Silvio D'Amico è confermato, per il biennio 1952-1953, presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1952
Registro Presidenza n. 63, *foglio n.* 136. — FERRARI

(2758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1952.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige di percentuali di tributi erariali per l'anno 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le se-

guenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

80 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario;

15 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato esclusa quella corrisposta a mezzo di marche.

E' altresì attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 7 % dei proventi del Monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dalla applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio 30 giugno 1952 sarà fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al capitolo n. 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e quello relativo al semestre 1° luglio 31 dicembre 1952 farà carico al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1952-53.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro ad interim per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952
Registro Presidenza n. 63, foglio n. 364. — FERRARI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte, in provincia di Rovigo, ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai vari settori della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Rovigo, appartenenti ai vari settori della Cassa unica degli assegni stessi, è determinato, con decorrenza dal 1° ottobre 1949, nelle misure seguenti:

per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'agricoltura:

Vitto: L. 6.250 mensili per due pasti giornalieri; L. 3.125 mensili per un pasto giornaliero;

Alloggio: arredato: L. 1.250 mensili; vuoto: L. 150 mensili a vano, fatta eccezione per il settore dell'agricoltura per il quale la valutazione dell'alloggio vuoto è determinata in L. 60 mensili a vano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito di Molfetta (Bari) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Terlizzi e della frazione di Mariotto del comune di Bitonto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca cattolica cooperativa di credito di Molfetta (Bari):

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

La Banca cattolica cooperativa di credito di Molfetta (Bari) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Terlizzi e della frazione di Mariotto del comune di Bitonto, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 323 del 10 giugno 1952 riguardante la Cassa di conguaglio prezzo rame Blister. - Prezzo dei carboni (errata corrige).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 323 del 10 giugno c. a., ha adottato la seguente decisione:

CASSA CONGUAGLIO PER IL PREZZO DEL RAME BLISTER

1. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 304 del 15 dicembre 1951 è stabilita in L. 159 al chilo la quota di conguaglio che gli industriali solfatieri sono tenuti a versare alla « Cassa conguaglio prezzo rame Blister », la quale viene istituita, d'intesa col Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 16 settembre 1947.

Detta quota di L. 159 al kg. va applicata ai quantitativi di rame come appresso determinati per ciascuna ditta produttrice:

Soc. Montecatini Milano	tonn.	1.931,250
Soc. Figli di Carlo Marchi Firenze	»	362,750
S. A. Ausonia Firenze	»	171,570
S. A. Etruria Firenze	»	167,055
Ditta Mario Puccioni Firenze	»	146,737,5
Ditta Parri e Montepagani Empoli	»	144,480
Soc. A.P.E. Firenze	»	18,060
Soc. SA-MA Firenze	»	47,407,5
Soc. S.A.F.F.O. Genova	»	207,690
Soc. CITA Padova	»	132,000
Soc. Caffaro Milano	»	165,000
Federazione Italiana Consorzi Agrari - Roma	»	36,000
	tonn.	3.530,000

Le ditte sopraelencate debbono versare le somme corrispondenti entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in un conto intestato « Cassa conguaglio prezzo rame Blister » istituito presso il Banco di Napoli sede di Roma, con facoltà di fare affluire le contribuzioni dovute per il tramite di qualsiasi azienda di credito.

2. In temporanea sostituzione del versamento, i destinatari del rame hanno facoltà di prestare una fideiussione bancaria, a mezzo di un istituto di diritto pubblico o di una banca d'interesse nazionale, a favore della Cassa conguaglio prezzo rame Blister. La fideiussione non può eccedere il termine del 31 luglio 1952, intendendosi che entro detto termine tutte le fideiussioni dovranno essere risolte in pagamenti sul conto di cui al punto 1. Sugli importi, il cui pagamento è stato differito perchè garantiti da fideiussione, debbono essere corrisposti alla Cassa gli interessi del 5 %. Gli interessi dovranno essere liquidati e versati insieme col debito originario entro l'anzidetto termine del 31 luglio 1952.

3. Dell'avvenuto pagamento o della prestazione della fideiussione deve essere data immediata notifica, a cura di chi lo ha effettuato, al Comitato di gestione della Cassa conguaglio prezzo rame Blister che ha sede in Roma, via Tomacelli n. 132, presso l'Associazione nazionale dell'industria chimica.

4. Come deliberato dal Comitato interministeriale dei prezzi, all'atto della determinazione del prezzo del solfato di cui alla circolare n. 304 del 15 dicembre 1951, i fondi come sopra raccolti sono devoluti a conguagliare i costi del rame Blister e quindi i prezzi degli anticrittogamici per la campagna 1952-53, secondo le modalità che saranno stabilite.

5. L'Amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato di gestione composto di cinque membri, di cui

un funzionario designato dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente;

un funzionario della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero dell'industria e commercio;

un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dell'industria chimica.

Gli ordini di prelevamento sulle disponibilità della Cassa dovranno portare le firme congiunte del presidente e del funzionario della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Le funzioni di segreteria vengono disimpegnate a cura dell'Associazione nazionale dell'industria chimica.

Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzo rame Blister è esercitato da un revisore nominato dal Ministero del tesoro.

Le spese relative alla gestione e all'amministrazione della Cassa sono poste a carico della gestione stessa.

6. Il Comitato di gestione può emanare norme esecutive per il funzionamento della Cassa; per quanto non previsto dalla presente disposizione, valgono le norme relative alla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi, di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

ERRATA CORRIGE

(Circolare n. 322 del 31 maggio 1952 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1952)

A pag. 2010, II. *Prezzi dei carboni nazionali*, invece di « Con decorrenza 1° maggio 1952 » leggere: « Con decorrenza 1° *giugno* 1952 ».

(2788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

15ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % (1936)

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno di sabato 5 luglio 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 15ª estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità del piano di ammortamento allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, otto gruppi, ciascuno dei quali comprendente cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti, per ciascuna serie, saranno rimborsati, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1953.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle Sezioni di tesoreria; mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico, direttamente ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 10 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2751)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Torino di Sangro (Chieti), della estensione di ettari 345, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Palena (Chieti), della estensione di ettari 1660 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Pretoro, Rapino e Guardiagrele (Chieti), della estensione di ettari 2080, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Filetto, Casacanditella e San Martino sulla Marrucina (Chieti), della estensione di ettari 750, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(2786)

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4572 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 marzo 1936, n. 2662/Gab., con cui al sig. Demetz Leone fu Ferdinando, nato a Ortisei il 28 giugno 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Mez;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 7 febbraio 1952 dalle figlie del predetto, Matilde, Margherita, Stefania, Isolda, Senta, Annamaria e Giovanna, in atto residenti a Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 30 marzo 1936, n. 2662 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome delle signorine De Mez Matilde, Margherita, Stefania, Isolda, Senta, Annamaria e Giovanna viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 aprile 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2695)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario ispettore d'annona del comune di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 20 dicembre 1951, n. 4567, col quale è stato indetto pubblico concorso al posto di veterinario ispettore d'annona del comune di Ferrara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario ispettore d'annona del comune di Ferrara è costituita come appresso:

Presidente:
Sandrelli dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Lama dott. Guido, veterinario provinciale;
Vaccari prof. dott. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. dott. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Guerreschi dott. Alberto, veterinario condotto.

Segretario:
Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2734)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale di Fano con direzione del Mattatoio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro Urbino in data 12 ottobre 1951, n. 13233, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario comunale di Fano con direzione del Mattatoio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale di Fano con direzione del Mattatoio è costituita come appresso:

Presidente:
Santoro dott. Gabriele, vice prefetto.

Componenti:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Vaccari prof. dott. Italo, docente in clinica medica veterinaria;

Caporale prof. dott. Giuseppe, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Ciarrocchi dott. Emidio, direttore del mattatoio di Pesaro.

Segretario:

Carubba dott. Saverio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2733)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 novembre 1951, col quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a seicento posti di computista in prova nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1952, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

1) a pagina 1398, colonna del voto scritto al n. 20:
Fiocchi Renato, voto parziale: 3,292, leggasi: 8,292;

2) a pagina 1408, al n. 44:
Leonardo Olivio, leggasi: Leonardi Olivio;

3) a pagina 1409, al n. 437:
Gialdini Paolo, leggasi: Gialdini Paola.

4) a pagina 1398, colonna del voto orale al n. 74:
Tampieri Natalia, voto parziale: 8,50, leggasi: 8,250;

5) a pagina 1399, al n. 200, terza finca:
Barba Clelia, voto complessivo: 15,39, leggasi: 15,439;

6) a pagina 1400, al n. 330:
Palomba Eustacchio, leggasi Palomba Eustachio;

7) alla stessa pagina e a pagina 1409, al n. 302:
La Gamba Francesco, leggasi: La Gamba Giovan-Francesco;

8) a pagina 1401, al n. 354, seconda finca:
Ardizzone Modesta, voto parziale: 6,625, leggasi: 7,625;

9) a pagina 1400 e a pagina 1409, al n. 292:
Buongiorno Alfonso, leggasi: Bongiorno Alfonso;

10) a pagina 1402, colonna del voto scritto al n. 499:
Pellegrini Rosa, voto parziale: 7,287, leggasi: 7,387;

11) a pagina 1403, al n. 679:
Gabrieli Maria, leggasi: Gabrielli Maria;

12) a pagina 1405, al n. 804
Mattiola Vincenzo, leggasi Matticola Vincenzo;

13) alla stessa pagina, colonna del voto scritto al n. 809:
Ruzzi Paolo, voto parziale: 7,766, leggasi: 7,767;

14) a pagina 1406, al n. 959:
Cefaliello Nunzio, dipendente Amministrazione non finanziaria, leggasi dipendente Amministrazione finanziaria;

15) alla stessa pagina, al n. 966:
Garigano Coralia, leggasi Garignano Coralia;

16) a pagina 1409, al n. 218:
Martolozzi Balduino, leggasi: Bartolozzi Balduino;

17) alla stessa pagina, al n. 264:
Malinconino Giuditta, leggasi: Malinconico Giuditta;

18) alla stessa pagina, al n. 277:
Spagnolo Eustachio, leggasi: Spagnuolo Eustachio;

19) alla stessa pagina, al n. 298:
Manuelli Emanuela, leggasi: Manuelli Manuela;

20) alla stessa pagina, al n. 401:
Sasi Armando, leggasi: Sassi Armando;

21) a pagina 1410, al n. 550:
Nizzola Zefferino, leggasi: Nizzola Zeffirino.

(2493)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nardò (Lecce)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nardò (Lecce);

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Nardò (Lecce), nell'ordine appresso indicato:

1.	Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	83,05	su	132
2.	Piccaia dott. Matteo	»	81,36	»	
3.	Cantanna dott. Pietro	»	79,70	»	
4.	Pelosi dott. Luigi	»	79,68	»	
5.	Cavallina Egisto	»	79,18	»	
6.	Parrini Cantini dott. Emilio	»	79 —	»	
7.	Augello Fedele, ex combattente	»	78 —	»	
8.	Lapone Giovanni	»	78 —	»	
9.	Veronese rag. Vittorio	»	77,33	»	
10.	Importuno Luigi	»	77 —	»	
11.	Cagnazzo rag. Raffaele	»	76,33	»	
12.	Palermiti Domenico	»	74,67	»	
13.	Albrizio Bernardino	»	74,50	»	
14.	Russo Luigi	»	74,33	»	
15.	Galli dott. Pietro	»	74,04	»	
16.	Valentini Giovanni	»	72,68	»	
17.	Ferrigni dott. Giovanni	»	72 —	»	
18.	Benincasa Francesco	»	71,30	»	
19.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	70,45	»	
20.	Bulla Guglielmo	»	70,31	»	
21.	Di Pietro dott. Alfio	»	70,27	»	
22.	Barbi Egidio	»	70 —	»	
23.	Mastrangelo rag. Domenico	»	69,80	»	
24.	Romano dott. Antonio	»	67,36	»	
25.	Milella dott. Michele	»	66,22	»	
26.	Cascio Nicolò	»	66 —	»	
27.	Schiavina dott. Renato	»	64,73	»	
28.	Fera Vincenzo	»	64,58	»	
29.	Barba Giuseppe	»	64,02	»	
30.	Fornaciari dott. Raoul	»	63,98	»	
31.	Castellaneta dott. Francesco	»	63,72	»	
32.	Caimmi dott. Luigi	»	62,60	»	
33.	Graziani dott. Marcello	»	62,02	»	
34.	Rainone Francesco	»	61,46	»	
35.	Coppa dott. Gerardo	»	60,92	»	
36.	Specchio dott. Franco	»	60,72	»	
37.	D'Alimonte dott. Amelio	»	59,72	»	
38.	Zito dott. Francesco	»	59,70	»	
39.	Greco Orlando	»	59,50	»	
40.	Gasponi Vittorio	»	59,10	»	
41.	Chiaramondia dott. Francesco	»	56,85	»	
42.	Guariglia dott. Francesco	»	55,60	»	
43.	Murolo Gaetano	»	54,16	»	
44.	Mazzilli dott. Annibale	»	54 —	»	
45.	Maroncelli dott. Giulio	»	53,64	»	
46.	Fedele dott. Antonino	»	53,50	»	
47.	Mastrangelo Giovanni	»	51,60	»	
48.	Riselli Carlo	»	51,50	»	
49.	Grignani Giuseppe (art. 180, secondo comma legge 27 giugno 1942, n. 851)	»	51 —	»	
50.	Musumeci rag. Umberto	»	51 —	»	
51.	Mondino Vittorio	»	48,50	»	
52.	Conte Gaetano	»	45,25	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: SCELBA

(2717)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Miniato (Pisa);

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di San Miniato (Pisa), nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferro dott. Girolamo	punti	94,72	su 132
2.	Vasta dott. Rosario	»	90,50	»
3.	Polazzi dott. Tito	»	88,33	»
4.	Seccia dott. Giorgio	»	87,92	»
5.	Condemi Bruno	»	86,50	»
6.	Spezia Roberto	»	84,50	»
7.	Merigo Bernardo	»	83 —	»
8.	Rondinini dott. Aleardo	»	82,13	»
9.	Mona rag. Cesare	»	81,93	»
10.	Moltisanti dott. Gaetano	»	82,59	»
11.	Valle rag. Mario	»	81,34	»
12.	Giaquinto Annibale	»	81,18	»
13.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,05	»
14.	Bernardoni Gino	»	80,10	»
15.	Emidi Giuseppe	»	80 —	»
16.	Repetti Pietro	»	79 —	»
17.	Pennacchia Aurelio	»	78,75	»
18.	De Cesaris dott. Enrico	»	78,50	»
19.	Rodighiero dott. Rocco	»	78,40	»
20.	Cavallina Egisto	»	78,18	»
21.	Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
22.	Augeri dott. Giuseppe	»	77,37	»
23.	Importuno Luigi	»	77 —	»
24.	Calvi Alessandro	»	76,37	»
25.	Lapone Giovanni	»	75 —	»
26.	Pieschi dott. Antonio	»	74,64	»
27.	Ghezzi Pietro	»	74,50	»
28.	Galli dott. Pietro	»	74,04	»
29.	Tovagliari dott. Celso	»	74 —	»
30.	Procaccini Pietro	»	72,47	»
31.	Russo Luigi	»	72,33	»
32.	Cassano dott. Pasquale	»	72,30	»
33.	Mosele Alessandro	»	71,33	»
34.	D'Ermo Amato	»	71,10	»
35.	Tassoni Aldo	»	68,89	»
36.	Bulla Guglielmo	»	68,31	»
37.	Mastrangelo rag. Domenico	»	67,30	»
38.	Alemanno Nicola	»	67,04	»
39.	Greco Antonio	»	66 —	»
40.	Romano dott. Antonio	»	65,86	»
41.	Mazzitelli dott. Salvatore	»	65,56	»
42.	Schiavina dott. Renato	»	63,73	»
43.	Fornaciari dott. Raoul	»	62,98	»
44.	Graziani dott. Marcello	»	61,02	»
45.	Caimmi dott. Luigi	»	60,60	»
46.	Ferrero dott. Elvio	»	58,59	»
47.	Bandoni Raffaello	»	57,83	»
48.	Chiaramondia dott. Francesco	»	56,35	»
49.	Rocchi dott. Carlo	»	55,36	»
50.	Salati dott. Michele	»	54,31	»
51.	Carassale dott. Adolfo	»	53,68	»
52.	Fedele dott. Antonino	»	52,50	»
53.	Ripossi rag. Antonio	»	51,50	»
54.	Grignani Giuseppe	»	51 —	»
55.	Di Cregorio Giustino	»	48 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro SCELBA

(2716)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, indetto con decreti Ministeriali 20 dicembre 1950 e 10 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1950 e 10 maggio 1951, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 7 aprile e 10 maggio 1951, registri Industria 8 9, fogli n. 258 e n. 153, con i quali è stato bandito un concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1952, registro n. 12, foglio n. 53, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti e la relazione in data 8 maggio 1952 della predetta Commissione giudicatrice, da cui risulta che al concorso di cui trattasi ha partecipato soltanto il dott. Martelli Armando, il quale, nelle prove di esame, ha riportato la votazione complessiva di punti 14,50;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il dott. Martelli Armando, è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale con punti 14,50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Registro Industria e commercio n. 12, foglio n. 138. — BAGNOLI

(2776)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (16 giugno 1952) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1952, è prorogato al 31 luglio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 158. — GRIMALDI

(2801)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 22817 del 31 dicembre 1949;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Pirone Costantina	punti	88 —
2. Augusto Nicoletta	»	85,575
3. D'Achille Francesca	»	76,05
4. Miccolis Grazia	»	75,25
5. Ippolito Elena	»	75,125
6. Centrone Rita	»	74,85
7. Ferri Vittoria	»	74,55
8. De Cesare Argenzia	»	73,25
9. Coniglio Eufemia	»	72,90
10. Altieri Lucia	»	65 —

Matera, addì 13 maggio 1952

Il prefetto: FERRARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 22817, in data 31 dicembre 1949, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice degli esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Pirone Costantina: Grottole;
2) Augusto Nicoletta: Garaguso;
3) D'Achille Francesca: Nova Siri;
4) Miccolis Grazia: Gorgoglione.

Matera, addì 13 maggio 1952

Il prefetto: FERRARA

(2684)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 34277, in data 31 dicembre 1949, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a sedici posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visti i decreti n. 26558 del 18 aprile 1950, n. 29452, dell'8 maggio 1950, n. 39943 del 13 settembre 1950, con i quali venivano escluse dal predetto concorso le condotte di Gardone Val Trompia, Gargnano 2ª, Berzo Demo-Paisco Loveno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 19 gennaio 1951, modificato con decreto 10 ottobre 1951;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, modificata dalla legge 9 maggio 1950, n. 268;

Decreta:

A) E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Bonomelli dott. Luigi fu Tommaso	punti	126,40	su 150
2. Casali dott. Giovanni Battista di Pietro	»	123,76	»
3. Buffoli dott. Riccardo fu Giacomo	»	120,29	»
4. Favarò dott. Calcedonio di Biagio	»	120,10	»
5. Tappainer dott. Giacomo fu Ernesto	»	117,65	»
6. Sburlati dott. Luciano fu Luigi	»	116,39	»
7. Grazioli dott. Gaetano fu Giuseppe	»	112,66	»
8. Ferro dott. Libero di Antonio	»	112,26	»
9. Omero dott. Nereo di Vincenzo	»	109,86	»
10. Nisticò dott. Giuseppe di Pasquale	»	108,89	»
11. Dalè dott. Battista Giovanni fu Pietro	»	108,68	»
12. Valenti dott. Umberto Mario fu Francesco	»	108,62	»
13. Lorenzini dott. Benigno di Gio. Batta	»	107,40	»
14. Terzi dott. Adolfo fu Lodovico	»	107,27	»
15. Franzoni dott. Edoardo fu Pietro	»	107,20	»
16. Robotti dott. Antero fu Giovanni	»	107,05	»
17. Cattivello dott. Gino Angelo di Pietro	»	107,04	»
18. Isola dott. Lamberto di Giovanni	»	105,42	»
19. Dominici dott. Romans Ido	»	104,79	»
20. Rizzi dott. Pietro di Giovanni	»	103,50	»
21. Salsedo dott. Antonio fu G. Battista	»	103,02	»
22. Migliorati dott. Giuliano di Camillo	»	101,62	»
23. Gorio dott. Antonio di G. Battista	»	101 —	»
24. Rizzonelli dott. Mario di Romano	»	100,53	»
25. Mancuso dott. Salvatore di Giuseppe	»	99,34	»
26. Tronconi dott. Ovidio di Giovanni	»	98,86	»
27. Bertelli dott. Silvio di Enrico	»	98,65	»
28. Cominoli dott. Giov. Battista di Omobono	»	97,73	»
29. Gerola dott. Leonida fu Giovanni	»	97,72	»
30. Bregola dott. Romolo fu Amedeo	»	97,32	»
31. Bailo dott. Tito di Carlo	»	96,49	»
32. Gabellini dott. Enrico fu Antonio	»	96,30	»
33. Ripoli dott. Renzo di Renato	»	95,47	»
34. Mussato dott. Enrico fu Renzo	»	95,41	»
35. Gardini dott. Lino di Aristodemo	»	94,85	»
36. Lenghi dott. Arnaldo di Guido	»	94,73	»
37. Sirola dott. Antonio di Antonio	»	93,54	»
38. Sandrini dott. Francesco fu Stefano	»	93,30	»
39. Pamato dott. Mario di Francesco	»	93,20	»
40. Gherardi dott. Mario di Giovanni Battista	»	93,15	»
41. Morandi dott. Giacomo di Girolamo	»	93,10	»
42. Francesconi dott. Francesco di Giacomo	»	92,92	»
43. Galuppi dott. Domenico fu Allegro	»	92,50	»
44. Castellotti dott. Bartolomeo fu Carlo	»	92,32	»
45. Ortelli dott. Umano di Raul	»	91,71	»
46. Franceschi dott. Niso fu Giuseppe	»	91,58	»
47. Bonassi dott. Paolo di Francesco	»	90,42	»
48. Colaciuri dott. Vittorio di Vincenzo	»	90,38	»
49. Moreni dott. Francesco di Ugo	»	89,98	»
50. Lagorio dott. Agostino di Giacomo	»	89,65	»
51. Sorlini dott. Alberto fu Ermenegildo	»	89,45	»
52. Margini dott. Angiolino di Giuseppe	»	89,39	»
53. Fappani dott. Vittore di Giuseppe	»	89,31	»
54. Nodari dott. Bortolo fu Bortolo	»	89,10	»
55. Valcamonico dott. Giuseppe di Giuseppe	»	89,10	»
56. Milani dott. Aldo di Domenico	»	88,50	»

Candidato		Punti	
57. Antoci dott. Rosario di Giuseppe	punti	87,44	su 150
58. Mazzocchi dott. Giulio di Giovanni	»	86,65	»
59. Olivetti dott. Luigi di Angelo	»	86,64	»
60. Casari dott. Aldo di Salvatore	»	86,37	»
61. Castigliego dott. Pasquale fu Giuliano	»	86,20	»
62. Perini dott. Fruttuoso fu Giuseppe	»	85,97	»
63. De Cesare dott. Giovanni fu Nicola	»	85,95	»
64. Da Pozzo dott. Odorico di Paolo	»	85,94	»
65. De Giuli dott. Erminio di Giov. Battista	»	85,85	»
66. Feggi dott. Bruno di Cherubino	»	85,75	»
67. Giordani dott. Felice fu Giordano	»	85,39	»
68. Codeluppi dott. Amedeo fu Giovanni	»	85,37	»
69. Marin dott. Giuseppe di Giovanni	»	85,01	»
70. Antonioli dott. Tullio di Paolo	»	85 —	»
71. Schepis dott. Giuseppe di Nicolò	»	84,51	»
72. Jannuzzi dott. Arturo fu Innocenzo	»	84,23	»
73. Danesi dott. Alfiero di Nazareno	»	84,14	»
74. Cardone dott. Giovanni di Umberto	»	83,21	»
75. Checchi dott. Roberto di Giuseppe	»	81,30	»
76. Lusardi dott. Luigi fu Giovanni	»	81,26	»
77. Michelotti dott. Gio. Battista di Nicola	»	81,06	»
78. Cepparulo dott. Riccardo di Giovanni	»	80,86	»
79. Guareschi dott. Luigi di Riccardo	»	79,69	»
80. Uberti dott. Luciano di Filippo	»	79,24	»
81. Ventura dott. Eros fu Carlo	»	78,92	»
82. Neri dott. Aristide di Giovanni	»	78,87	»
83. Magatelli dott. Fernando fu Giuseppe	»	78,25	»
84. Aldovrandi dott. Giuseppe fu Alberto	»	78 —	»
85. Cossu dott. Arturo di Guido	»	77,61	»
86. Frigerio dott. Giuseppe di Mario	»	76,89	»
87. Monchieri dott. Valentino di Valentino	»	76,69	»
88. Remedio dott. Luigi fu Adolfo	»	76,55	»
89. Pontoglio dott. Battista di Francesco	»	76,47	»
90. De Marco dott. Emidio di Adolfo	»	75,34	»
91. Calvesi dott. Giovanni fu Francesco	»	75,25	»
92. Ceroni dott. Casimiro fu Casimiro	»	75,02	»
93. Grosso dott. Emanuele fu Vittorio	»	74,45	»
94. Malagoli dott. Alberto di Fausto	»	74,21	»
95. Sangalli dott. Luigi di Francesco	»	73,58	»
96. Negrello dott. Antonio fu Antonio	»	73,27	»
97. Rebughi dott. Aldo di Ugo	»	73,25	»
98. Negrotti dott. Giuseppe fu Giuseppe	»	72,85	»
99. Franceschini dott. Paolino di Pietro, invalido di guerra	»	72,59	»
100. Cemmi dott. Girolamo di Battista	»	72,39	»
101. Reitano dott. Alfio di Giuseppe	»	72,05	»
102. Caviglia dott. Angelo di Amilcare	»	71,55	»
103. Burti dott. Angelo fu Angelo	»	71,39	»
104. Franceschelli dott. Felice di Giuseppe	»	71,30	»
105. Paracchini dott. Ambrogio di Antonio	»	71,01	»
106. Poli dott. Lorenzo di Isidoro	»	70,03	»
107. Tomei dott. Alfonso di Guglielmo	»	69 —	»
108. Burgazzoli dott. Felice di Girolamo	»	68,41	»
109. Coruzzi dott. Ugo di Emilio	»	65,91	»
110. Taglietti dott. Tarquinio di Francesco	»	65,67	»
111. Mazza dott. Giulio di Adelchi	punti	64,97	su 150
112. Rigamonti dott. Alfio di Elia	»	64,61	»
113. Barchiesi dott. Alessandro di Arnaldo	»	63,18	»
114. Montella dott. Giuseppe di Giuseppe	»	61,89	»
115. Predelli dott. Marcello fu Giuseppe	»	61,61	»
116. Bulferetti dott. Camillo di G. Battista	»	60,16	»
117. Marchi dott. Luigi di Giuseppe	»	59 —	»
118. Facchetti dott. Giovan Battista di Natale	»	58,24	»
119. De Poli dott. Bruno di Angelo	»	56,04	»

B) Si dispone che la predetta graduatoria venga inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 27 maggio 1952

Il prefetto: MAGRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 34226-San. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1949, n. 34277, e successive modifiche, per tredici posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Osservate le preferenze stabilite a favore degli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dal regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del degio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonomelli dott. Luigi fu Tommaso: Orzinuovi (terza condotta);

2) Casali dott. Giovanni Battista di Pietro: Consorzio Acquafredda-Visano;

3) Buffoli dott. Riccardo fu Giacomo: Travagliato (primo rione);

4) Favarò dott. Calcedonio di Biagio: Bagolino;

5) Tappainer dott. Giacomo fu Ernesto: Trenzano;

6) Sburlati dott. Luciano fu Luigi: Torbole Casaglio;

7) Grazioli dott. Gaetano fu Giuseppe: Pian d'Artogne (1ª condotta);

8) Ferro dott. Libero di Antonio: Roccafranca (frazione Ludriano);

9) Omero dott. Nereo di Vincenzo: Consorzio Polpenazze Soiano del Lago;

10) Nisticò dott. Giuseppe di Pasquale: Consorzio Calvagese-Muscoline;

11) Dalè dott. Battista Giovanni fu Pietro: Capovalle;

12) Valenti dott. Umberto Mario fu Francesco: Zone;

13) Franceschini dott. Paolino di Pietro, invalido di guerra: Gargnano (1ª condotta).

Brescia, addì 27 maggio 1952

Il prefetto: MAGRIS

(2682)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.